



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 11 DEL 01.07.2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventi** addì **uno** del mese di **luglio** alle ore **20.30**

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio Comunale in seduta modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e del Provvedimento del Sindaco n. 5 del 27/02/2020.

Fatto l'appello nominale risultano, in quanto collegati in audio e video;

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	8 - CERFOGLI ERMANNO	P
2 - CAPPELLINI MONICA	P	9 - BONUCCI NADIA	P
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	10 - FRODATI MIRKO	A
4 - BENASSI CLAUDIO	A	11 - ROCCHI GIOVANNI BATTISTA	A
5 - SILVESTRINI ILENIA	P		
6 - CASTELLI JACOPO	P		
7 - FIOCCHI MARCELLO	A		

Totale presenti **7**

Totale assenti **4**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **GIOVANELLI GIAMPAOLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCATO con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio comunale in seduta modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e del Provvedimento del Sindaco nr. 5 del 27/03/2020;

COME PREVISTO gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto magnetico e conservati a documentazione della seduta per cinque anni;

PREMESSO CHE l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;

VERIFICATO CHE l'articolo richiamato prevede che gli enti locali possano disciplinare le entrate proprie ad eccezione di quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

VISTO, nel dettaglio quanto specificato dal citato articolo 52, che al comma 1 dispone: "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 14/2013;

RICHIAMATI gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono l'autonomia regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali;

VISTO il Capo I del D.Lgs. 507/1993 che disciplina l'imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO che il vigente "Regolamento comunale dell'Imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni" era stato inserito nel testo unico delle entrate comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 08/06/2006 e s.m.i., ma che ad oggi non rappresenta più uno strumento idoneo alle attuali esigenze dell'Ente;

RILEVATA l'opportunità di dividere e aggiornare i regolamenti contenuti nel sopraccitato testo unico e pertanto di approvare un regolamento specifico che disciplini l'imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, al fine di razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento, e promuovere una maggior uniformità operativa;

APPURATA dunque la necessità di abrogare il "Testo unico delle entrate comunali" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 08/06/2006 e s.m.i., e di procedere contestualmente all'approvazione del nuovo "Regolamento comunale dell'imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

PRESO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione 2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la bozza allegata del "Regolamento comunale dell'Imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni" che si intende approvare;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la proposta sopra riportata;

ACQUISITI:

- il parere favorevole della responsabile dell'Area, Amministrativa Contabile Dott.ssa Castelli Angiolina, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole della responsabile dell'Area Amministrativa Contabile Dott.ssa Castelli Angiolina, espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con la seguente votazione, espressa previa chiamata nominale dei Consiglieri presenti:

n. 6 voti favorevoli

n. 1 astenuto (Bonucci Nadia)

nr. 0 contrari

D E L I B E R A

- 1) Tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di procedere all'approvazione del "Regolamento comunale dell'Imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni", allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della stessa, per le motivazioni che hanno condotto alla sua elaborazione, come illustrato in premessa;
- 3) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;
- 4) Di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa.
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 previa separata votazione con nr. 6 voti favorevoli, astenuti nr.1(Bonucci Nadia), contrari nr. 0 su chiamata nominale dei Consiglieri presenti per dare corso a quanto deliberato.



COMUNE DI MONTECRETO
Provincia di Modena

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA'

E

DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

Titolo I	Disposizioni generali
Articolo 1	Classificazione del Comune e categoria delle località
Articolo 2	Attribuzioni del personale addetto
Articolo 3	Pagamento dell'Imposta pubblicità
Titolo II	Imposta comunale sulla pubblicità
Articolo 4	Mezzi pubblicitari gonfiabili e Pubblicità sonora
Articolo 5	Divieto di Pubblicità effettuata con veicoli a vela
Articolo 6	Esenzioni dall'Imposta
Titolo III	Diritto sulle pubbliche affissioni
Articolo 7	Richiesta del servizio e data presentazione atti
Articolo 8	Modalità per le affissioni
Articolo 9	Pagamento del diritto
Articolo 10	Esenzioni
Titolo IV	Impianti per la pubblicità e per le affissioni
Articolo 11	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e delle affissioni
Articolo 12	Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
Articolo 13	Impianti privati per affissioni dirette
Articolo 14	Autorizzazioni
Articolo 15	Deposito cauzionale
Articolo 16	Anticipata rimozione
Articolo 17	Divieti e limitazioni
Articolo 18	Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
Articolo 19	Materiale pubblicitario abusivo
Articolo 20	Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
Articolo 21	Spazi per le affissioni su beni privati
Titolo V	Norme finali e transitorie
Articolo 22	Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni

Articolo 1 - Classificazione del Comune

Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune è da considerarsi appartenente alla V classe, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso alla data di approvazione del presente testo unico, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (numero di abitanti pari a 937)

Articolo 2- Attribuzioni del personale addetto

Il personale addetto alla vigilanza esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private ed accertano infrazioni alle disposizioni regolamentari secondo le modalità stabilite dalla legge.
Il personale addetto all'ufficio tributi esercita il controllo sull'assolvimento del corretto obbligo tributario.

Articolo 3 - Pagamento dell'Imposta pubblicità

1. L'ufficio competente può consentire il pagamento diretto presso lo stesso dell'imposta pubblicità.
2. Qualora consentito, il pagamento diretto è effettuato in contanti o con gli altri mezzi ammessi, contestualmente alla presentazione della dichiarazione-richiesta.

Articolo 4 - Mezzi pubblicitari gonfiabili e Pubblicità sonora

1. Sono assimilati ai palloni frenati di all'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n° 507/1993 citato, con conseguente applicazione della modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simili, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. n° 507/1993 citato.

3. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n° 507/1993 citato, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità sonora.

Articolo 5 – Divieto di Pubblicità effettuata con veicoli pubblicitari

1. E' vietata la pubblicità in qualsiasi modo eseguita con veicoli pubblicitari ovvero veicoli cosiddetti a vela.
2. Ai fini del presente articolo, per la nozione di veicolo si rinvia a quanto disposto dal vigente codice della strada e relativo regolamento di attuazione; mentre per veicolo pubblicitario o veicolo a vela si intende quello appositamente dotato di strutture o mezzi pubblicitari destinato alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo stanziale o circolante.

Articolo 6 – Esenzioni dall'Imposta

Ai sensi dell'art. 23 della Legge 383/2000 e dell'art 15 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 34/2002 , oltre ai casi previsti dall'art. 17 del D.Lgs 507/199, sono esenti dall'Imposta le pubblicità di iniziative promosse congiuntamente dal comune e da associazioni di utilità sociale effettuate tramite qualsiasi mezzo pubblicitario.

Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 7 - Richiesta del servizio e data presentazione atti

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al competente ufficio apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo diritto. E' consentita la richiesta in forma orale in luogo di quella scritta nei casi di presentazione della stessa direttamente allo sportello del competente ufficio. In tal caso la citata richiesta si intende comprovata e trasfusa nella documentazione rilasciata dal competente ufficio.
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.
3. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

Articolo 8 - Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al competente ufficio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
3. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dai committenti entro 20 giorni dalla consegna vengono distrutti senza ulteriore avviso.
4. Le Agenzie di Onoranze Funebri sono autorizzate ad affiggere direttamente con proprio personale. Gli annunci mortuari, gli avvisi di ringraziamento e gli avvisi che i dolenti vogliono pubblicare devono essere affisse solo ed esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal comune con divieto assoluto di affissione su muri, pali, cassonetti, alberi, impianti od altri spazi compresi quelli destinati all'affissione di tipo commerciale.

Articolo 9 - Pagamento del diritto

4. L'ufficio competente può consentire il pagamento diretto presso lo stesso del diritto relativo alle affissioni.
5. Qualora consentito, il pagamento diretto è effettuato in contanti o con gli altri mezzi ammessi, contestualmente alla presentazione della dichiarazione-richiesta.

Articolo 10 – Esenzioni

Si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D.Lgs. n° 507/1993 citato anche i Manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardando le attività istituzionali del Comune Sono esenti gli annunci mortuari, gli avvisi di ringraziamento e gli avvisi che i dolenti vogliono pubblicare se effettuati direttamente dalle Agenzie di Onoranze Funebri negli appositi spazi riservati a tale scopo dal Comune.

Impianti per la pubblicità e per le affissioni

Articolo 11 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune sono disciplinate nel rispetto della normativa vigente.
2. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti.

Articolo 12 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata:
 - per il 40% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno
 - per l'60% alle affissioni di natura commerciale.
2. Con atto della giunta comunale, da valersi anche quale piano generale degli impianti, verrà regolamentato l'uso, la qualificazione, la quantificazione, la tipologia e l'individuazione degli impianti e gli spazi destinati a ciascuna delle categorie di cui al comma precedente nel rispetto delle percentuali sopra stabilite.

Articolo 13 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari, di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento, può essere concesso a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per le affissioni dirette di manifesti e simili.
2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 50% del totale superficie destinata agli impianti Pubblici.

Articolo 14 - Autorizzazioni

1. La effettuazione della pubblicità, che necessiti di installazione o collocazione di appositi mezzi o strutture, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere all'Ufficio Tributi e verrà rilasciata solo su parere favorevole dell'Ufficio Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, con le modalità stabilite dal presente regolamento comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. L'autorizzazione comunale è sostituita da una dichiarazione di inizio attività da parte del diretto interessato da presentarsi unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento ed ad una copia del materiale pubblicitario nei casi di: pubblicità temporanea visiva e/o sonora effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblicitari in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante; pubblicità temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie; esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati.
3. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma precedente del presente articolo, l'autorizzazione verrà rilasciata dall'Ufficio Tributi dopo l'acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario, dell'esatto periodo di svolgimento e della copia del nullaosta dell'Ente proprietario della strada se il messaggio è visibile da strada diversa dalla comunale. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora, decorsi 30 giorni dalla presentazione della citata domanda, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
5. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque è da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.
6. In tutte le ipotesi esposte nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale conserva il proprio potere di controllo ed di autorizzazione, pertanto, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, il corpo unico di Polizia Municipale, segnala all'Ufficio Tributi di annullare, revocare o modificare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Articolo 15 - Deposito cauzionale

1. L'autorizzazione di cui al punto precedente può essere subordinata alla preventiva esecuzione di apposito deposito cauzionale in contanti o di una fidejussione bancaria o assicurativa in occasione di eventi relativi a circo, spettacolo viaggiante, o manifestazione sportiva. L'importo della cauzione è pari alla somma dovuta per il tributo.
2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta da parte del competente ufficio dopo aver verificato il ripristino e la pulizia dei luoghi interessati dalla pubblicità.

Articolo 16 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del Termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro il termine perentorio indicato nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma persistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto Pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui agli articoli successivi del presente regolamento.

Articolo 17 - Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal presente regolamento comunale. La pubblicità sonora è comunque vietata nelle piazze e strade del centro storico e degli istituti destinati a casa di riposo.
2. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o di oggetti.
3. Il volantaggio è ammesso a condizione che la distribuzione del materiale pubblicitario avvenga con consegna diretta alle persone circolanti ovvero a mezzo di cartelli.

Articolo 18 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Nell'esercizio della facoltà di controllo la competente autorità, ufficio o Ente, mediante ordinanza, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo, con le modalità indicate nel presente regolamento.

Articolo 19 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò formalmente destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva facoltà di cui al comma 5 del presente articolo, sono eliminate o rimosse a cura di chi ha commesso l'illecito, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo di tempo che ancora residua.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative e anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
7. E', altresì, applicabile quanto disposto dall'art.24, commi 3 e 4, del citato D.Lgs. n° 507/1993.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è dovuta l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, nonché canoni di concessione o di locazione.

Articolo 21 - Spazi per le affissioni su beni privati

1. Possono essere individuati gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22 - Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
- 2) Conservano integralmente la loro validità ed effetti gli atti approvati dai competenti organi comunali e le disposizioni di legge e del Testo Unico in vigore alla data di approvazione del presente regolamento in merito alle aliquote, tariffe ed agevolazioni.
- 3) Conservano integralmente la loro validità ed effetti le disposizioni regolamentari vigenti alla data dell'approvazione del presente regolamento, con riferimento agli atti ed ai procedimenti amministrativi di liquidazione ed accertamento tributario in corso, o comunque non definiti, a tale data.
- 4) A decorrere dalla entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra norma regolamentare con esso non compatibile, fatto salvo quanto stabilito ai commi precedenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIOVANELLI GIAMPAOLO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:

Addì, 27/07/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIOVANELLI GIAMPAOLO**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIOVANELLI GIAMPAOLO**